

# Il caso "San Marzano" Dop Urgono chiarimenti

L'uscita del commissario Hogan contrasta con la normativa comunitaria

di Carlo e Corinna Correrà

Avvocati ed Esperti di Legislazione degli alimenti

**Secondo il commissario all'Agricoltura della Commissione europea, il pomodoro "San Marzano" Dop può essere coltivato al di fuori dell'area geografica indicata nel disciplinare di produzione. Un'affermazione sorprendente, che viola palesemente il regolamento (UE) 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agroalimentari**

Qualcuno informi l'Unione europea, o almeno il suo commissario all'Agricoltura Phil Hogan, sul detto italico "Scherza con i tanti e lascia stare i santi"... San Marzano compreso.

Né il fatto di chiamarsi Hogan (come le scarpe note in tutto il mondo) autorizza il commissario UE a mettersi sotto i piedi le norme europee che tutelano le Dop, tra le quali appunto la denominazione "San Marzano" (ricordiamo, per corret-

ta informazione, che la Dop riconosciuta è più esattamente quella di "Pomodoro S. Marzano dell'Agro sarnese-nocerino" e che per l'agilità dell'articolo riassumiamo in quella di "San Marzano"), identificativa della pregiata tipologia di pomodori esclusivi della Campania, anzi di una sua ben delimitata parte.

Fatte queste premesse, delle quali peraltro ci affrettiamo a chiedere scusa ai pazienti Lettori di questa Rivista, passiamo subito da quest'inizio (apparentemente) faceto ad una ben più seria e preoccupata riflessione giuridica sulla dichiarazione dell'irlandese Hogan, secondo cui quella del "San Marzano" è una varietà di pomodoro che *"può essere coltivata al di fuori dell'area geografica delimitata e non è appannaggio dei produttori italiani"*.

Questa, nera su bianco, la lapidaria quanto incredibile risposta del commissario europeo ad un'interrogazione degli europarlamentari Paolo De Castro e Maria Bizotto.

E sempre lo stesso Hogan ha poi aggiunto che, ad ogni buon conto, *"la Commissione europea non può constatare se le etichette di pomodori prodotti fuori dall'Italia, commercializzati in Belgio ed etichettati "San Marzano", costituiscano un'evo- cazione irregolare della denominazione Dop italiana o un utilizzo lecito del nome della varietà"*.

Una risposta della quale si fa fatica a stabilire se sia figlia più dell'ignoranza (invero inconcepibile,

però, per il ruolo istituzionale di chi quella frase ha sottoscritto) o dell'arroganza e comunque scandalosa in tutti e due i casi.

## Risposta "pilatesca"

Una risposta peraltro "pilatesca", anche se probabilmente neppure Ponzio Pilato sarebbe stato capace di tanta ipocrisia quanta se ne trova innanzitutto nell'affermazione secondo cui degli abusi sulla Dop del San Marzano *"la Commissione europea non può constatare"*.

Come "non può"? Deve, invece. Deve come qualunque autorità che non può disinteressarsi dell'effettivo rispetto o meno delle regole giuridiche da lei stessa emanate. Nel caso specifico, si trattava solo di ribadire i contenuti normativi – riguardo alla tutela delle Dop dagli abusi – del regolamento (UE) 1151/2012 ovvero dell'ultima (speriamo!) edizione della disciplina comunitaria sulle denominazioni protette in quanto identificative della *"qualità dei prodotti agricoli e alimentari"*, ultima normativa discendente dal capostipite regolamento (CEE) 2081/1992.

Due regolamenti che, in relazione ai presupposti ovvero ai requisiti richiesti per riconoscere una Dop, risultano peraltro perfettamente coincidenti sulla necessità assoluta del legame tra il prodotto agroalimentare ed il territorio.

Invero, per limitarci al regolamento attualmente in vigore – ovvero a quello n. 1152 del 2012 – e quindi a quello che il commissario Hogan avrebbe dovuto tener presente nella sua dichiarazione sul "San Marzano", è significativo il paragrafo 1 dell'articolo 5 laddove si puntualizza che la Dop:

«[...] identifica un prodotto:

- a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un Paese determinati;
- b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e
- c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata».

È facile dedurre da questa norma che per la Dop "San Marzano", come per qualsiasi altra deno-

minazione di origine protetta del resto, è inconcepibile la coltivazione e produzione fuori dall'area geografica identificata dal disciplinare di produzione all'atto dell'attribuzione della Dop ad opera della Commissione europea ovvero quella Commissione di cui fa parte lo stesso commissario Hogan, anche se il riconoscimento al pomodoro "San Marzano" fu dato con il regolamento (CE) 1263/96 da una Commissione della quale – all'epoca: il 1996 – mister Hogan verosimilmente non faceva parte.

Invero, di fronte al testo dell'articolo 5 sopra riportato e posto a confronto con il disciplinare di produzione del pomodoro "San Marzano" appare incredibile la sua affermazione secondo cui *"Il pomodoro San Marzano può essere coltivato al di fuori dell'area geografica delimitata e non è appannaggio dei produttori italiani"*.

Due strafalcioni – ci si perdoni la franchezza – in una frase sola, poiché:

- il pomodoro "San Marzano" in quanto tale, ovvero quale prodotto agricolo "protetto" dal riconoscimento della Dop, non può essere coltivato fuori dalla "area geografica delimitata". Ovvero: chi vuole – e ci riesce – lo coltivi pure fuori da quell'area territoriale, persino in Belgio, ma non si azzardi né a chiamarlo "San Marzano" e neppure in qualsiasi altro modo che possa costituire "evocazione" della Dop "San Marzano";
- è sbagliato parlare – per l'autentico pomodoro "San Marzano" – di *"appannaggio dei produttori italiani"*, in quanto quello "appannaggio" in realtà non è neppure dei produttori "italiani", ma semmai di quelli "campani", anzi di una limitata parte della Campania e, quindi, non di certo dei "produttori italiani" tutti.

Insomma, un'affermazione di principio veramente infelice quella del commissario UE Hogan, in quanto in clamoroso contrasto proprio con i regolamenti varati dalla stessa Commissione europea nel corso di due decenni (1992/2012) a tutela delle Dop. Un'affermazione che rischia di vanificare in un sol colpo i valori culturali ed economici di centinaia, anzi di migliaia ormai, denominazioni protette fondate sullo stretto legame tra la qualità ed il territorio.

## Il precedente del “Parmesan”

Insomma uno scivolone, quello del commissario UE all'Agricoltura, che – se nel frattempo non interverrà una presa di posizione ufficiale da parte delle istituzioni comunitarie, se non (il che sarebbe ancora più auspicabile) da parte dello stesso Hogan – rischia di far franare la pila, anzi, la montagna, ormai, di denominazioni protette. Massa di prodotti “protetti” di cui proprio l'Italia – come è noto – vanta il numero maggiore, ma ai quali anche molti altri Paesi membri dell'UE, vedi la Francia ad esempio, sono sempre più interessati.

Un settore, dunque, questo dei prodotti alimentari di qualità a “denominazione protetta”, che non può assolutamente essere penalizzato da atteggiamenti e dichiarazioni ufficiali, a dir poco, improvide, superficiali e comunque sbagliate, quale quella del commissario Hogan nel caso degli abusi ai danni della Dop “San Marzano”.

E qui ci preme sottolineare un altro aspetto di questa vicenda che ci inquieta ancora di più perché immediatamente ci riconduce ad un'altra vicenda simile ovvero a quella dello “abuso” del “caso Parmesan” ai danni della nostra Dop per eccellenza: il Parmigiano Reggiano.

Come i nostri Lettori ricorderanno, quell'abuso venne riconosciuto dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza del 26 febbraio 2008, che riconosceva nella dicitura “Parmesan” un'evocazione illecita della Dop “Parmigiano Reggiano”.

Sennonché, anche in quel caso pilatescamente, fu attribuito solo agli organi di controllo del Paese di appartenenza della denominazione di origine protetta – all'Italia dunque – l'onere di scoprire gli abusi in terra straniera escludendo – in quella vicenda – che quest'incombenza fosse a carico della Germania ovvero del Paese membro sul cui territorio quell'abuso di Dop prendeva vita.

Si trattava – anche in quel caso – di una conclusione assolutamente non condivisibile. Infatti, basta tener presente l'art. 8 del regolamento (CE) 178/2002 per ricordarsi come ogni Paese membro UE abbia il dovere di proteggere – in vicende, come questa, di “ingannevole evocazione” di una Dop – quantomeno il diritto dei propri cittadini a ricevere una corretta informazione

sui prodotti immessi sul mercato nazionale ovvero di essere tutelati da frodi ed inganni indipendentemente dal fatto che contemporaneamente ad essere danneggiate siano anche le aziende concorrenti, siano esse nazionali od estere.

Tornando e concludendo sul caso – qui in esame – della infelice risposta del commissario UE all'Agricoltura sulla vicenda della Dop “San Marzano” vittima di abusi da parte di produttori belgi, se ragionevole poteva essere precisare che l'accertamento concreto e l'applicazione delle sanzioni nei singoli casi non compete alla Commissione UE, ben altro è stato invece affermare – come ha affermato Hogan – che non compete alla Commissione ovvero al suo commissario all'Agricoltura “constatare” se l'uso di una denominazione di origine protetta, per un prodotto realizzato fuori dall'area territoriale Dop, costituisca o meno un'evocazione illecita della Dop medesima.

Su questo punto si deve affermare senza esitazione che un commissario UE all'Agricoltura, anche se irlandese e quindi magari poco avvezzo ai pomodori in genere ed al San Marzano in particolare, ha il dovere istituzionale di “constatare” e, meglio ancora, di affermare chiaramente e con forza che quell'evocazione è assolutamente illecita in quanto viola – con scandalosa evidenza – precise normative emanate proprio da quella Commissione cui appartiene.

## Urge una rettifica

A questo punto non ci resta che attendere – anzi ci auguriamo che l'abbia già fatto quando quest'articolo sarà stato pubblicato – che a sua volta il Governo italiano solleciti energicamente un chiarimento ovvero una rettifica da parte della Commissione UE su questa infelice sortita di un suo componente. Se invece malauguratamente il comunicato del commissario Hogan esprimesse l'orientamento autentico dell'intera Commissione, allora si sarebbe aperta la strada ad una – inaccettabile – demolizione di un'ormai ultraventennale tutela dei prodotti alimentari di qualità con forte legame territoriale, quali sono appunto quelli Dop ed Igp nonché di tutte le altre denominazioni protette riconosciute da ultimo dal regolamento (UE) 1151/2012.